

## FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IMPRESE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**ViViBanca S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Capitale sociale: Euro 63.181.749,00 i.v.

Sede legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Sedi Secondarie:

Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)

Via A. De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)

Partita IVA: 12755550014 e C.F.: 04255700652 - REA: TO 1228616

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 5647 - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Tel.: 011 19781000 Fax.: 011 19698000

E-mail: [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it); Pec: [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it); sito web: [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)

### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'Apertura di credito in conto corrente è un'operazione con cui la Banca mette a disposizione del Cliente, proprio correntista, a tempo indeterminato (a revoca) o a tempo determinato (a scadenza fissa), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il proprio conto corrente in essere presso la Banca oltre la materiale disponibilità, fino alla predetta somma.

Il Cliente può utilizzare, in una o più volte, la somma messa a disposizione e può, con successivi versamenti, bonifici, accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

L'Apertura di credito descritta nel presente Foglio Informativo non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori di cui agli articoli 121 e ss. del D.Lgs. 385/93 "Testo Unico Bancario": il presente prodotto è unicamente rivolto alle imprese, incluse le microimprese.

Il prodotto è collegato al servizio di conto corrente, le cui condizioni sono consultabili nel relativo Foglio Informativo. La regolamentazione degli interessi, commissioni e spese dell'Apertura di credito, anche per eventuali sconfinamenti, è effettuata sul conto corrente.

La Banca potrà subordinare la concessione dell'Apertura di credito a scadenza fissa all'acquisizione della Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/96, articolo 2 comma 100. L'intervento del Fondo di Garanzia ("Fondo") è finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI) mediante la concessione di una garanzia pubblica, a fronte di finanziamenti che devono essere direttamente finalizzati all'attività di impresa.

La garanzia diretta può essere unicamente richiesta dai soggetti finanziatori (es: banche) o dai soggetti garanti (es: Confidi) accreditati e non autonomamente dalle imprese beneficiarie.

La garanzia prestata dal Fondo non è gratuita, ma soggetta al pagamento di una commissione "una tantum", in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle sue dimensioni, nonché della tipologia di operazione.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rinvia alle "Disposizioni operative" consultabili su [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

La Banca può sempre richiedere garanzie di tipo personale (es: fideiussione) o reale (es.: pegno) sull'intero fido o altre garanzie ritenute idonee con le limitazioni ed i divieti previsti dal Fondo nel caso di Apertura di credito a tempo determinato.

### PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi vanno considerati:

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo;
- la variazione del tasso in senso sfavorevole in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato;

- l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cd "clausola floor") che, in presenza di un parametro di indicizzazione con valore negativo, lo considera corrispondente allo zero, con conseguente applicazione di un tasso di interesse pari al valore dello spread.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A REVOCA

Importo	Durata (mesi)	Parametro	Valore del parametro rilevato il 1 <sup>a</sup> marzo 2024	Spread	TAN	TAEG
€ 50.000,00	Contratto con durata indeterminata	Euribor 3 mesi divisore 360	3,938%	8,00%	11,398%	14,10%
<b>Costo trimestrale dell'affidamento € 1.676,25</b>						

Il Taeg indicato è calcolato su di una ipotesi di affidamento a revoca, utilizzato interamente alla stipula del contratto e per il periodo di un trimestre, includendo il costo della commissione onnicomprensiva e il costo dell'inoltro dell'estratto conto.

Il limite massimo dei tassi applicati non potrà mai superare quanto stabilito dalla legge n. 108/96 in materia di usura.

### QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A SCADENZA FISSA

Importo	Durata (mesi)	Parametro	Valore del parametro rilevato il 1 <sup>a</sup> marzo 2024	Spread	TAN	TAEG
€ 50.000,00	12	Euribor 3 mesi divisore 360	3,938%	8,00%	11,398%	15,25%
<b>Costo dell'affidamento € 7.504,00</b>						

Il Taeg indicato è calcolato su di una ipotesi di affidamento a scadenza fissa, utilizzato interamente alla stipula del contratto e della durata pari a 12 mesi, includendo il costo della commissione onnicomprensiva, i costi connessi alla verifica ed ammissibilità alla Garanzia del Fondo PMI L. 662/96 nonché quelli relativi alla Garanzia da quest'ultimo prestata e il costo dell'inoltro degli estratti conto.

Il limite massimo dei tassi applicati non potrà mai superare quanto stabilito dalla legge n. 108/96 in materia di usura.

## VOCI DI COSTO

### DURATA

A revoca  
A scadenza fissa, minimo 3 mesi, massimo 18 mesi

### IMPORTO DELL'APERTURA DI CREDITO ACCORDATA

Importo minimo Euro 3.000,00 (tremila)  
Importo massimo Euro 500.000,00 (cinquecentomila)

### APERTURA DI CREDITO

Voci di costo	Descrizione	Valori Massimi
Tasso di interesse debitore annuo nominale (TAN) sulle somme utilizzate	Variabile, determinato in misura pari al valore del Parametro di indicizzazione, applicato con riferimento all'anno civile e maggiorato dello Spread pattuito (e comunque non inferiore a detto Spread, che fa anche da Tasso Floor), salvo in ogni caso il rispetto dei limiti della Legge n. 108/96	10,938% (alla data di redazione del presente Foglio Informativo per effetto del valore del parametro di indicizzazione e dello spread applicato)

Parametro di Indicizzazione	Euribor 3 mesi divisore 360. L'indice viene aggiornato mensilmente e il valore rilevato al primo giorno lavorativo del mese di stipula del contratto, arrotondato in eccesso dal sito <a href="https://www.emmi-benchmarks.eu/">https://www.emmi-benchmarks.eu/</a>	3,938% (ultimo valore rilevato il 01.03.2024)
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione	8,00%
Tasso Floor.	Tasso di interesse debitore nominale annuo minimo, sotto del quale il tasso del finanziamento non può scendere, salvo in ogni caso il rispetto dei limiti della Legge n. 108/96	8,00% (pari allo Spread)
Costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 (ove prevista)	Solo per Apertura di Credito a scadenza fissa	Secondo la normativa vigente
Costi connessi alla verifica ed ammissibilità alla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 (ove prevista)	A carico del Cliente, che li regolerà separatamente con la società di consulenza (solo per Apertura di Credito a scadenza fissa).	Massimo 2,00 % dell'importo garantito
Commissione Onnicomprensiva.	Calcolata in misura percentuale sulla somma messa a disposizione del cliente con l'affidamento in proporzione all'ammontare e alla durata dell'affidamento; applicata con periodicità trimestrale.	0,50% trimestrale (corrispondente al 2,00% su base annua)

## SCONFINAMENTO

### Voci di costo

Voci di costo	Descrizione	Valori Massimi
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso (utilizzo extra fido) o in assenza di fido (sconfinamento in assenza di fido)	Variabile, determinato in misura pari al TAN dell'affidamento come sopra calcolato, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, salvo in ogni caso il rispetto dei limiti della Legge n. 108/96.	13,938% (alla data di redazione del presente Foglio Informativo, per effetto del valore del TAN come sopra indicato)
Commissione di istruttoria veloce (CIV).	Determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, applicata per ogni utilizzo oltre il limite dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido) o in assenza di affidamento (sconfinamento in assenza di fido). Si applica per ogni sconfinamento, ivi incluso l'incremento dello sconfinamento. Non è dovuta quando l'ammontare dello sconfinamento è inferiore a 100 euro e in ogni caso non si applica nei casi esclusi dalla legge	Euro 30,00

## DECORRENZA, CONTEGGIO ED ESIGIBILITÀ INTERESSI

Decorrenza interessi	Data di erogazione
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
Periodicità conteggio interessi	Al 31 dicembre di ciascun anno e comunque all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	Al 1 <sup>a</sup> marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

## LIQUIDAZIONE ED ESIGIBILITÀ ALTRI ONERI (DIVERSI DA INTERESSI)

Liquidazione competenze

Alla chiusura di ogni trimestre  
(31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) e  
comunque all'estinzione del rapporto

Esigibilità competenze

Giorno di liquidazione

## COMUNICAZIONI

Spese invio comunicazioni periodiche di trasparenza relative  
all'affidamento (Documento di Sintesi; variazioni condizioni)

Euro 1,50

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Apertura di credito in conto corrente", può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca: [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)

## RECESSO, TEMPI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Nell'Apertura di credito a revoca (a tempo indeterminato), la Banca può recedere in qualsiasi momento, senza oneri per il Cliente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Con le stesse modalità la Banca può ridurre o sospendere l'utilizzo del credito concesso.

Nell'Apertura di credito a scadenza fissa (a tempo determinato), la Banca può recedere in qualsiasi momento, senza oneri per il Cliente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata nei casi di cui all'articolo 1186 cod. civ. ovvero al prodursi di eventi che, incidendo sulla situazione economica o patrimoniale del Cliente, possano porre a rischio la restituzione delle somme dovute.

In entrambi i casi la comunicazione di recesso della Banca comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo del credito concesso e l'obbligo per il Cliente di corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto in conseguenza dell'affidamento concesso entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il Cliente può recedere in ogni momento del contratto (a revoca o a scadenza fissa), senza penalità alcuna e senza spese di chiusura, mediante comunicazione da inviarsi alla Banca a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata: il recesso avrà effetto dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca.

### Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a: ViViBanca S.p.A., Via Giovanni Giolitti n. 15, 10123 - Torino, email: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it) - [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it). Anche la Filiale dove è intrattenuto il rapporto può comunque provvedere al ritiro del reclamo, redatto in forma scritta, ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami.

L'Ufficio Reclami di ViViBanca S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca, in alternativa al ricorso all'ABF, devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF.

## LEGENDA

### Fido o affidamento

Somma di denaro messa a disposizione del Cliente da parte della Banca e determinata in contratto, con facoltà del Cliente di utilizzarla e ripristinarne la disponibilità.

<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (utilizzo extrafido) o in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo (sconfinamento in assenza di fido).
<b>Fideiussione</b>	La fideiussione è il contratto con cui un soggetto (il fideiussore), obbligandosi personalmente nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).
<b>Pegno</b>	Garanzia reale che può avere ad oggetto beni mobili o crediti. Con questa garanzia il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito sull'oggetto del pegno con preferenza rispetto agli altri creditori.
<b>Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96</b>	Fondo disciplinato dalla Legge n. 662/96 e s.m.i. che fornisce garanzie per le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro intermediario finanziario).
<b>PMI</b>	Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo e, in particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.
<b>Commissione Onnicomprensiva</b>	Commissione il cui ammontare è determinato in contratto entro il limite massimo dello 0,5 per cento trimestrale della somma messa a disposizione del Cliente, calcolata in maniera proporzionale all'ammontare di quest'ultima e alla durata dell'affidamento.
<b>Istruttoria veloce</b>	L'attività di verifica del merito creditizio svolta dalla Banca a fronte di movimenti a debito di conto eseguiti dal Cliente che possano determinare uno sconfinamento.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata - salvo le eccezioni di legge e di contratto - a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</b>	Indice per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice sono reperibili nel sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).
<b>Euribor 3 mesi, base 360</b>	Valore dell'Euribor 3 mesi, base 360 che viene pubblicata sul sito <a href="https://www.emmi-benchmarks.eu/">https://www.emmi-benchmarks.eu/</a> , rilevato al primo giorno lavorativo del mese e che viene utilizzato come Parametro di indicizzazione.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione. Qualora quest'ultimo abbia un valore inferiore a zero, in caso di pattuizione di Tasso Floor pari allo Spread il Tasso di interesse debitore nominale annuo non sarà in ogni caso inferiore allo Spread.
<b>Tasso Floor</b>	Tasso di interesse debitore nominale annuo minimo predeterminato in contratto, sotto del quale il tasso del finanziamento non può scendere.
<b>Tasso di interesse debitore nominale annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido/sconfinamento concesso.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura, per ciascuna delle categorie e classi di importo previste.